

COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**Sulla proposta di delibera C.C. n. 25 DEL 17.09.2020**

**Relativa alla approvazione regolamento TARI**

*L'ORGANO DI REVISIONE*

*Rag. Lucio Astolfi*

Comune di POGGIODOMO

**Oggetto: *Parere sulla proposta di delibera C.C. n. 25 del 17/09/2020 avente per oggetto “ approvazione regolamento TARI”***

L'anno 2020 il giorno 17 settembre 2020 il sottoscritto ASTOLFI rag. LUCIO revisore unico esprime il proprio parere in merito alla delibera di Giunta Comunale di cui all'oggetto.

**Premesso**

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “IUC” – comprensivo della (TARI) e della (TASI) vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n° 15 del 05/04/2014 e s.m.i.;

**Ritenuto** quindi necessario ed opportuno che l'Ente, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, deve procedere a modificare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “IUC”

– comprensivo della (TARI) e della (TASI), approvato con delibera di consiglio comunale n° 15 del 05/04/2014, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione

più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune e conseguentemente all'abolizione ad opera dell'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'imposta unica comunale, che ha fatta salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### **Richiamati**

•l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

•l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

•l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

### **Visti:**

•l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"; abrogato dall'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, allineando così i termini

di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

- l'articolo 174 del d. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 che ha ulteriormente differito al 30/04/2020 e l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che l'ha posticipato ulteriormente al 31/05/2020;
- l'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19", che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 al 31 luglio 2020, abrogato dall'art. 138 del D.L. 34/2020 concernente "allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione" il quale ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti locali;

**Rilevato** che il comune di Poggiodomo ha approvato il Bilancio di Previsione con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26/06/2020;

**Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Visto** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 •il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

**Visto** il nuovo Regolamento allegato alla proposta di delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile competente ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

**Vista** la documentazione agli atti dell'ufficio;

**ESPRIME**

Parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio a Comunale inerente l'approvazione el nuovo Regolamento Tari.

L'Organo di Revisione

**Astolfi Rag. Lucio**  
n. 113 A Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili della Prov. di Terni

